

# CITTA' DI CAMPOBASSO

(LL.RR. 4 agosto 1998, n.12 – 12 gennaio 2000, n. 4 – 26 giugno 2001, n. 17 - 6 dicembre 2005, n. 47 – 7 luglio 2006, n. 17-5 aprile 2007, n 9)

## Bando di Concorso

finalizzato alla formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi ad essi assimilati, ai sensi delle Leggi Regionali 4 agosto 1998, n° 12 e successive modifiche, 7 luglio 2006, n. 17 e 5 aprile 2007, n. 9, acquistati, realizzati e recuperati dallo Stato, da Enti pubblici territoriali e dagli II.AA.CC.PP. a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di Campobasso, disponibili, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria.

### 1) AMBITO TERRITORIALE DI ASSEGNAZIONE

Il concorso viene indetto per l'ambito territoriale del Comune di Campobasso.

## 2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
  - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Sono ammessi i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, nonché i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, nonché i relativi familiari in regola con il rilascio della relativa autorizzazione;
  - b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Campobasso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi nel comune di Campobasso, o di lavoratori emigrati all'estero, che manifestino di voler stabilire la residenza nel Comune di Campobasso;
  - c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art.13 della Legge n° 392/78, sia non inferiore ai 45 mq. Per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 70 mq. per 4 persone, non inferiore a 85 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre;
  - d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;
- f) assenza di rinuncia ad un alloggio precedentemente assegnato;
- g) i titolari di diritto di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purché sussistono gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n.12, e ss.m., possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità di quest'ultima;
- h) non essere attualmente o non essere stato occupante abusivo di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a far data dal 28/05/2014, data di entrata in vigore della Legge 23 maggio 2014, n. 80 (art. 5 comma 1-bis "lotta all'occupazione abusiva di immobili"...);
- i) reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite massimo di € 15.076,63 per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi secondo le modalità di cui all'art. 21 della Legge n° 457/78 come sostituito dall'art. 2 comma 14, del Decreto legge 23 gennaio 1982, n° 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982, n° 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di € 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici. Non vanno computati i redditi e gli assegni percepiti, in attribuzione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare diversamente abili; l'anno fiscale di riferimento, per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell'intero nucleo familiare, è il 2019.
- I) Il limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti, non superiore alla terza classe di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a 1) d tabella "A" allegata alla L.R. 4 agosto 1998, n.12, e successive modifiche, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo, come di seguito indicato:
  - € 1.180,00 per nucleo di 1 componente € 2.000,00 per nucleo di 2 componenti
  - € 3.000,00 per nucleo di 3 componenti € 4.000,00 per nucleo di 4 componenti
- € 5.000,00 per nucleo di 5 componenti € 6.000,00 per nucleo con più di 5 componenti (il limite minimo vitale di reddito di cui sopra non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando di concorso, purché il richiedente dimostri i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare. La Commissione competente alla formazione della graduatoria può assumere informazioni al riguardo presso gli Uffici comunali di residenza e presso qualsiasi altro organismo ritenuto idoneo ai fini dell'accertamento);
- m) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto nei casi previsti dalla legge, l'alloggio, eventualmente assegnato in precedenza, in locazione semplice.
- 2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola, dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati con loro conviventi o dai minori in affido. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado. Le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, ancorché conviventi, sono incluse nel nucleo solo qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.
- 3. Possono partecipare al bando di concorso gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo degli agenti di custodia, al corpo dei vigili del fuoco e al corpo forestale dello Stato che risiedono nella provincia del comune di Campobasso e/o prestino servizio in ambito regionale.

### 3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione può essere consegnata direttamente presso lo Sportello Settore Politiche Sociali e Giovanili sito in via Cavour n ° 5 – Piano Terra – martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30 o in alternativa inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.campobasso.protocollo@pec.it.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, inderogabilmente, **entro 60** (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine della presentazione della domanda è prorogato di ulteriori 60 giorni. Le domande pervenute, oltre la data di scadenza, sono escluse dal concorso.

Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare in caso contrario sarà presa in considerazione quella alla quale verrà assegnato, in graduatoria, un punteggio più favorevole.

## 4) CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente gli allegati di cui al presente Avviso (allegati B e C) scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Campobasso ed anche in distribuzione presso lo sportello sito in via Cavour n. 5, piano terra, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

Per le informazioni inerenti al bando è possibile contattare il numero 0874/405552 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

Il concorrente dovrà dichiarare nella domanda:

- a) la cittadinanza nonché la residenza anagrafica ed il luogo in cui si presta l'attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) il luogo in cui dovranno esser inviate eventuali comunicazioni relative al concorso;
- f) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie;
- g) la conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso e nelle leggi regionali 4 agosto 1998, n.12 e ss.m. e 7 luglio 2006, n.17, 5 aprile 2007 n. 9 e Legge 23 maggio 2014 n.80.

Il concorrente dovrà dichiarare nei modi previsti dall'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il proprio nucleo familiare dei requisiti di cui alle lett. c), d), e), f), h) e m) del punto 2 del presente bando di concorso. Il concorrente dovrà altresì dichiarare, relativamente all'anno 2020, di non aver usufruito della concessione di contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della L. 9/12/98, n. 431 e ss.m e di non aver beneficiato per l'anno 2020 , per il pagamento del canone di locazione, del "Reddito cittadinanza ", di cui al Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 convertito con legge n. 26 del 28/03/2019.

# 5) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il concorrente deve allegare alla domanda tutta la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di partecipazione nonché le condizioni oggettive, soggettive e aggiuntive di cui alla TABELLA "A" allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n.12 e ss.m. e all'art. 23, 1° comma, della legge regionale 7 luglio 2006. n. 17, sulla base alle quale saranno attribuiti i punteggi.

Gli emigrati all'estero devono allegare alla domanda idonea documentazione da cui risulti la condizione di emigrante e l'impegno a rientrare definitivamente in Patria entro 180 giorni dall'assegnazione.

## 6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e ss.m., all'istruttoria delle domande pervenute provvede l'ufficio competente del Comune che attribuisce provvisoriamente il punteggio prima della trasmissione della documentazione alla Commissione competente. Le domande istruite, con la documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione per la formazione della graduatoria entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nel bando per la presentazione delle stesse.

Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione così come stabilito dall'art. 9 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, potrà richiedere eventuale documentazione integrativa e riservarsi di procedere alla valutazione delle pratiche trasmesse dal Comune anche prima della scadenza dei termini indicati al precedente punto 3.

# 7) PUNTEGGI E SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie sono formate, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive del concorrente e del suo nucleo familiare. La selezione delle domande comporta l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dalla TABELLA "A" del presente bando.

#### TABELLA << A>>

## A - Condizioni soggettive

a.1) Reddito pro - capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Leggen° 457/78 e successive modifiche e integrazioni

non superiore a $\le$ 1.435,92 annuo per persona non superiore a $\le$ 2.153,86 annuo per persona non superiore a $\le$ 2.871,80 annuo per persona	Punti 1,5 Punti 1 Punti 0,5
a.2) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, con minori a carico	Punti 1
a.3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a un anno alla data della domanda	Punti 1
a.4) presenza di diversamente abili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (al fine dell'attribuzione del punteggio si considera diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3). Se il diversamente abile è l'intestatario della situazione di famiglia il punteggio è raddoppiato.	Punti 1
a.5) nuclei familiari che rientrino in Italia dall'estero per stabilire la loro residenza nel Comune di Campobasso (emigrati, profughi)	Punti 1
a.6) composizione del nucleo familiare	Punti 0,5
	a componente
a.7) nucleo familiare composto da un solo adulto - per ogni minore a carico (stato minorile o vedovile, separazione legale da almeno due anni, genitore nubile o celibe).	Punti 1

### **B** - Condizioni oggettive

- b.1) situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:
- b.1.1) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica
- b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

coabitazione con parenti	Punti 1
coabitazione con estranei	Punti 3

Punti 3

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto

b.2) situazione di dsagio abitativo esistente alla data del bando

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato

da due o tre persone a vano utile da quattro o cinque persone a vano utile da oltre cinque persone a vano utile

Per vano utile si deve intendere ogni locale compreso la cucina, con esclusione dei servizi igienici, che abbia superficie netta non inferiore a mq. 8;

b.3) abitazione in alloggio privo di servizi igienici propri regolamentari come da D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità e successive modifiche, dietro presentazione di attestato rilasciato da parte dalle autorità sanitaria competente:

se manca del tutto il servizio o se mancano tre elementi essenziali

se mancano meno di tre elementi.

Punti non superiori a 2 Punti non superiore a 1

Punti 3

Punti 1 Punti 3

Punti 4

Le condizioni dei precedenti punti b.1.1) e b.3) non sono tra loro cumulabili.

Sono invece cumulabili i punti b.1.2) e b.2.1);

b.4) richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, che abbia ancora efficacia esecutiva qualunque sia il momento in cui è stato adottato, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di ordinanza di sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio

"Non sarà ritenuta inadempienza contrattuale la morosità nel pagamento del canone dovuta a grave disagio economico documentato e attestato dalla autorità comunale competente nelle forme dovute previo accertamento diretto".

b.5) richiedenti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupino un' abitazione impropria da almeno un anno con attestazione dell'Ufficio tecnico comunale e dell'autorità sanitaria competente:; per abitazione impropria si intende qualsiasi costruzione non in regola con le norme sull'edificazione per civile abitazione e comunque prive di abitabilità o di agibilità.

Punti 1

Punti 1

# C - Condizioni aggiuntive

c.1) richiedenti in condizioni di pendolarità comportanti un viaggio con i mezzi di trasporto pubblico non inferiore a Km.150

c.2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone di locazione incida sul reddito imponibile annuo complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, in presenza comunque di un reddito sufficiente a coprire il canone, determinato secondo il dettato dell'art. 2, co. 1, lettera e) della Legge regionale 4 agosto 1998,n.12 e successive modifiche, con esclusione del calcolo ai sensi dell'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive sostituzioni e modifiche

in misura dal 25% al 35%:

Punti 1 Punti 2

oltre il 35%

Il punteggio non va attribuito qualora il richiedente, nell'anno precedente al bando di concorso, abbia usufruito della concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche e/o del Beneficio del "Reddito di cittadinanza", di cui di cui al Decreto Legge del 28/01/2019 n. 4 convertito con legge del 28/03/2019 n. 26.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a) 2, a) 3, a) 7 della tabella <<A>>, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq. 60, che saranno ripartiti fra le categorie sulla base del numero della relativa domanda, garantendo agli anziani una

percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di soggetti diversamente abili, di cui alla lettera a) 4 della tabella <<A>>, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del D.P.R. 7 aprile 1978, n. 384. Eventuali alloggi non assegnati alle categorie speciali, saranno assegnati secondo la graduatoria generale.

## 8) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato ai sensi del Regolamento regionale n. 5 del 10 ottobre 2008 e dell'art. 20 della legge regionale n. 3 del 22 gennaio 2010.

## 9) NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso si fa riferimento alle Leggi regionali 4 agosto 1998, n° 12 e ss.mm., 7 luglio 2006, n° 17, 5 aprile 2007, n 9 e Legge 23 maggio 2014, n.80.

Le domande inoltrate al di fuori del presente concorso sono prive di ogni validità.

La graduatoria, approvata in data 27.11.2017, conserva la sua efficacia fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva relativa al presente bando.

CAMPOBASSO, PUBBLICATO IL 17 MAGGIO 2021

IL DIRIGENTE F.to dott. Vincenzo DE MARCO